



PROTOCOLLO D' INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA con sede in Milano, via Daniele Manin n. 25, rappresentata dal Direttore, dott. Antonino Di Geronimo;

E

ANCI LOMBARDIA, con sede in Milano, Via Rovello n. 2, rappresentata dal Presidente pro tempore, avv. Mauro Guerra;

da qui in avanti "**Parti**"

VISTI

- l'articolo 3 dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, che nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali e promuove e fornisce servizi agli enti locali, per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi;
- l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni), che prevede – al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa – la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo agli stessi una quota incentivante delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi;
- l'art. 10, comma 12-duodecies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha incrementato la quota di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali al 100% fino al 2017, modificando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

- l'art. 4, comma 8-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha esteso agli anni 2018 e 2019 la quota del 100% di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali;
- l'art. 34, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso agli anni 2020 e 2021 la quota del 100% di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali;
- l'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che specifica la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008, che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;
- l'articolo 83 del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che – ai commi 11, 16 e 17 – stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, nonché le relative modalità di attribuzione;
- il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2012 e relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra Enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2013, che ha disciplinato le modalità per il recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
- il protocollo d'intesa nazionale sottoscritto in Roma il 30 gennaio 2018 dall'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'IFEL, finalizzato a definire strumenti e soluzioni atti a favorire ed incrementare la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali.

PREMESSO CHE

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia, e l'ANCI Lombardia:

- intendono perseguire finalità comuni di contrasto all'evasione fiscale ed al conseguente recupero di somme sottratte a imposizione nel più ampio contesto del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini, attraverso la gestione unitaria e non settoriale dei processi lavorativi, il dialogo e lo scambio di dati;
- si impegnano, mediante la sottoscrizione del presente Protocollo, a realizzare attività e strumenti utili alla uniforme diffusione, su tutto il territorio regionale, del processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali, nonché al suo efficientamento e miglioramento qualitativo nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Obiettivi

1. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere la conoscenza, il corretto utilizzo e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'eventuale implementazione delle modalità, degli strumenti e delle soluzioni atti a favorire lo sviluppo qualitativo della partecipazione dei Comuni della Lombardia all'attività di recupero dell'evasione dei tributi erariali.
2. In particolare, le Parti ritengono che gli obiettivi di cui al punto 1 possano essere perseguiti mediante:

- a. lo studio delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria e nelle banche dati comunali, al fine di consentire ai Comuni lo sviluppo di processi di analisi del rischio utili ad individuare comportamenti evasivi ed elusivi di tributi erariali e locali entro i limiti delle finalità istituzionali perseguite e nel rispetto dei principi dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni ai sensi del Regolamento Europeo e del Codice;
- b. la diffusione delle buone pratiche riscontrate sul territorio regionale nello svolgimento delle attività di partecipazione all'accertamento, anche ai fini della loro implementazione e generalizzazione presso altre realtà locali;
- c. la creazione di linee guida per la predisposizione delle segnalazioni qualificate, intendendosi per tali la segnalazione di posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati atti, fatti e negozi che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi, che i Comuni inviano all'Agenzia delle Entrate anche a seguito di precedenti segnalazioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- d. l'eventuale individuazione di sistemi informatici utili per standardizzare metodologie di intervento e per aumentare la qualità delle azioni che i Comuni possono concretamente realizzare;
- e. l'individuazione di referenti, per ciascuna istituzione coinvolta, a livello regionale e territoriale, al fine di superare i formalismi, comprendere sino in fondo le caratteristiche dei patrimoni informativi delle rispettive istituzioni, efficientare la fase dell'analisi di rischio mediante l'incrocio delle informazioni a disposizione, snellire le fasi istruttorie di approfondimento delle posizioni a rischio individuate ed attribuire il giusto "peso" – in termini qualitativi – alle segnalazioni da trasmettere, confrontarsi sullo stato di lavorazione delle segnalazioni al fine di migliorarne, progressivamente, la qualità;
- f. la definizione di appropriati programmi di formazione tecnico-operativa rivolti al personale comunale;
- g. la definizione di appropriati programmi di formazione tecnico-operativa rivolti al personale dell'Agenzia delle Entrate;
- h. l'individuazione di eventuali ulteriori ambiti di intervento significativi tanto per l'Agenzia delle Entrate che per i Comuni, ad integrazione o modifica di quelli previsti dal Provvedimento del 3 dicembre 2007;
- i. la soluzione di problematiche complesse ai fini della concreta attuazione del presente Protocollo, attraverso il costante contatto tra le Parti contraenti e la

proposta di modelli organizzativi per la gestione dei rapporti tra i Comuni e le diverse strutture dell'Agenzia delle Entrate coinvolte;

j. la promozione, in particolare per i Comuni minori, di strutture di servizio intermedie finalizzate a:

- ✓ informatizzare e omogeneizzare l'intero patrimonio informativo a disposizione delle varie strutture / uffici dei Comuni;
- ✓ facilitare gli interscambi informativi con l'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei servizi e delle previsioni della Convenzione di cooperazione informatica sottoscritta tra l'Agenzia e i singoli Comuni;
- ✓ effettuare le attività di cui ai precedenti punti a) e d) del presente articolo.

Art. 2

Gruppo di lavoro

1. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, in attuazione delle attività di cui al precedente articolo 1, le Parti si impegnano ad istituire un apposito Gruppo di lavoro.

I componenti del Gruppo saranno individuati da entrambe le Parti successivamente alla firma del presente Protocollo d'Intesa, tra il personale qualificato e specializzato in materia di tributi locali ed erariali, banche dati, attività di verifica ed accertamento.

2. Eventuali modifiche nella designazione dei componenti del Gruppo di lavoro devono essere tempestivamente ed adeguatamente comunicate da ciascun Ente interessato.

Art. 3

Formazione

1. L'Agenzia delle Entrate si impegna ad elaborare e a mettere a disposizione ai Comuni interessati idonei strumenti formativi per la piena attuazione della partecipazione degli Enti locali all'accertamento erariale. L'ANCI Lombardia, con il supporto dell'Agenzia delle Entrate, si impegna a collaborare a tali interventi formativi, anche attraverso l'impiego di propri esperti.

2. Le modalità relative agli strumenti formativi previsti al precedente punto 1 saranno definite dal Gruppo di lavoro di cui all'articolo 2.

Art. 4

Interscambio informativo e monitoraggio

1. Le Parti concordano sulla necessità di assicurare un efficace e costante monitoraggio dell'andamento della partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali, sulla base di informazioni omogenee ed indicatori concordati.
2. L'Agenzia delle Entrate si impegna:
 - ✓ ad assicurare un efficace sistema di tracciatura delle singole segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni, così da permettere in ogni momento del ciclo di verifica ed accertamento la restituzione delle informazioni significative;
 - ✓ a fornire riscontro alle eventuali richieste sull'avanzamento delle attività, formulate da ANCI Lombardia nell'ambito del Gruppo di lavoro;
3. L'ANCI Lombardia si impegna a promuovere presso i Comuni le iniziative di sensibilizzazione utili ad una sistematica raccolta di informazioni sull'andamento delle attività di partecipazione all'accertamento.
4. L'Agenzia delle Entrate si impegna a verificare e concordare con l'ANCI Lombardia i fabbisogni informativi aggiuntivi dei Comuni in materia di partecipazione all'accertamento. Le informazioni concordate, di cui al presente comma, verranno integrate nell'ambito dei servizi della Convenzione di cooperazione informatica in vigore tra Agenzia delle Entrate e singoli Comuni.
5. Le informazioni di cui al presente articolo verranno trattate per le sole finalità di interscambio informativo e monitoraggio quivi indicate, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e nell'osservanza delle misure di sicurezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 5

Convenzioni e Protocolli d'Intesa locali

L'Agenzia delle Entrate, a livello territoriale, può sottoscrivere, con i singoli Comuni della Regione Lombardia, specifiche convenzioni o protocolli d'intesa, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Protocollo e delle previsioni normative e regolamentari in vigore.

Art. 6

Durata

Il presente Protocollo avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, d'intesa tra le Parti e previa verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.

Art. 7

Trattamento dei dati

Le Parti firmatarie assumono tutte le iniziative volte a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n.101/2018 e da successive integrazioni o modifiche.

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, le Parti faranno riferimento Protocollo d'Intesa nazionale sottoscritto a Roma il 30 gennaio 2018.

PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Direttore Regionale della Lombardia

Antonino Di Geronimo

PER ANCI LOMBARDIA

Il Presidente

Mauro Guerra